

Visti:

- il D.M. n. 119 del 4.2.2000 “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 3.8.1999, n. 265” con il quale vengono approvate le norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 82 “indennità”, così come modificato dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008);

Visto l’art. 82, commi 2 e 7, dello stesso D.Lgs. 267/2000 che prevedono: “2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente.” - “7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.”;

Visto: l’art. 83 del D.lgs. n. 267/2000 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) recante “Divieto di cumulo” a norma del quale gli amministratori locali di cui all’articolo 77 comma 2 (e quindi, tra gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto a spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio di funzioni pubbliche;

Vista la sentenza emessa dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/contr/12 nelle adunanze del 14 e 24.11.2011 dalla quale si evince che la decurtazione del 10% prevista dalla L. 266/05 (finanziaria 2006) deve ritenersi tuttora vigente, sentenza che in stralcio si riporta: “... omissis Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il D.L. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi conto all’atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.”;

Richiamati il parere N. 362/2009/par dell’11.11.2009 espresso dalla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Toscana e il parere del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per le Autonomie prot. N. 15900/TU/00/82-2009 del 2 settembre 2009, la nota della Prefettura di Modena prot. N. 3001/2010/area II del 9.3.2010, dai quali si evince che per la partecipazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo non spetta alcun gettone di presenza in quanto tale funzione è connessa all’esercizio delle funzioni pubbliche proprie dei Consiglieri (art. 83 comma 2 D.Lgs. 267/00) e non è espressamente prevista dall’art. 82, 2 comma del D.Lgs. 267/00;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1/3/117 del 18.05.2017- catalogata al n. 1040 del 26.05.2017-, ed in particolare il 2° punto del dispositivo con cui è stato stabilito:

"2. di **quantificare** alla luce di tutte le disposizioni di legge, interpretazioni e considerazioni riportate in premessa, che si intende di seguito integralmente e fedelmente trascritta, la misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali nel triennio 2015-2017 sulla base di quanto previsto dall'articolo 82 del D.Lgs. n.267/2000 e dal DM n.119/2000, in conformità alla dimensione demografica dell'ente alla data del 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016 ed alla conseguente categoria di cui alla tabella "A" allegata al D.M. Interno n.119 del 04.04.2000 come riportato nella tabella che segue, tenuto conto del valore di esse alla data del 30.09.2005, aumentata delle maggiorazioni percentuali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c) del DM 119/2000, ridotta del 10% come previsto l'articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006):

Carica	Gettone di presenza per i consiglieri comunali risultanti e DM n.119/2000 tabella A (in euro)	Gettone di presenza risultante alla data del 30 settembre 2005 (comprensiva dell'aumento del 20% in applicazione dell'incremento discrezionale e di cui al comma 11 dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000) (in euro)	Aumento art. 2 lettera a) DM 119/00 (5%) (in euro)	Aumento art. 2 lettera b) DM 119/00 (3%) (in euro)	Aumento art. 2 lettera c) DM 119/00 (2%) (in euro)	Totale spettante prima delle riduzioni (in euro)	Riduzione art.1, c.54, legge 66/2005 (10%) (in euro)	Riduzione Patto Stabilità	Totale spettante a sedute Anni 2015 2016 2017 (in euro)
Con.re Comunale	36,15	43,38	2,17	1,30	0,87	47,72	4,77	///	42,95

“che il gettone di presenza previsto per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio Comunale e commissioni consiliari dal 01.01.2015 sia pari a € 42,95 a seduta”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 01/03/ 92 del 09/04/2018, ed in particolare il 2° punto del dispositivo, con cui è stato stabilito:

1. “2. di **quantificare** alla luce di tutte le disposizioni di legge, interpretazioni e considerazioni riportate in premessa, che si intende di seguito integralmente e fedelmente trascritta, la misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali nell’anno 2018 sulla base di quanto previsto dall’articolo 82 del D.Lgs. n.267/2000 e dal DM n.119/2000, in conformità alla dimensione demografica dell’ente alla data del 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016 ed alla conseguente categoria di cui alla tabella “A” allegata al D.M. Interno n.119 del 04.04.2000 come riportato nella tabella che segue, tenuto conto del valore di esse alla data del 30.09.2005, aumentata delle percentuali di cui all’articolo 2 comma 1 lett. a), b) e c) del DM 119/2000, ridotta del 10% come previsto l’articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006):

2.

Carica	Gettone di presenza per i consiglieri comunali risultanti e DM n.119/2000 tabella A (in euro)	Gettone di presenza risultante alla data del 30 settembre 2005 (comprensiva dell’aumento del 20% in applicazione dell’incremento discrezionale e di cui al comma 11 dell’art. 82 del d.lgs. 267/2000) (in euro)	Aumento art. 2 lettera a) DM 119/00 (in euro)	Aumento art. 2 lettera b) DM 119/00 (in euro)	Aumento art. 2 lettera c) DM 119/00 (in euro)	Totale spettante prima delle riduzioni (in euro)	Riduzione art.1, c.54, legge 66/2005 (10%) (in euro)	Riduzione Patto Stabilità	Totale spettante a seduta Anno 2018 (in euro)
Con.re Comunale	36,15	43,38	2,17	1,30	0,87	47,72	4,77	///	42,95

Richiamata la determinazione dirigenziale **n. 140 del 12.08.2022** di determinazione delle indennità spettanti al Sindaco, Vice Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio comunale **PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024;**

Dato atto che i consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni:

- dei consigli comunali dei quali fanno parte;
- di tutte le commissioni consiliari formalmente istituite e, secondo quanto dispone l'art. 38 del Testo Unico, convocate;
- delle commissioni comunali o provinciali previste per legge;
- degli organismi di pari opportunità previsti dallo statuto e dai regolamenti consiliari;

Tenuto conto che in merito alla corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute delle commissioni consiliari, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria (delibera n. 2 del 22 gennaio 2007) ha espresso i seguenti pareri che presentano interesse generale per l'adozione dei provvedimenti di liquidazione:

- **sedute congiunte di due o più commissioni consiliari**

Il consigliere che partecipa ad una seduta congiunta di due o più commissioni per le quali è prevista l'attribuzione del gettone di presenza, ha diritto alla liquidazione di un solo gettone di presenza. La Sezione di controllo ha ritenuto che in tale ipotesi si verifica una sorta di reductio ad unum delle adunanze delle commissioni per cui ciascuna di esse perde, nell'occasione, la propria individualità per confluire in una sola seduta nella quale anche la presenza fisica del consigliere che sia componente dell'una e/o dell'altra rappresenta un unicum indistinto sia sul piano giuridico che su quello fisico. Pertanto, a prescindere dalla ragione o dallo scopo della convocazione delle commissioni in seduta congiunta, al consigliere spetta un solo gettone di presenza;

- **sedute di più commissioni tenute nello stesso giorno**

Il consigliere che partecipa effettivamente alle sedute di due commissioni convocate separatamente per adunanze da tenersi in orari diversi, pur nella stessa giornata, ha diritto alla corresponsione del gettone di presenza per ciascuna seduta, fermo restando il vincolo quantitativo globalmente disposto dal secondo comma dell'art. 82 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Il divieto per i consiglieri comunali di cumulare nella stessa giornata le indennità di presenza dovute per la partecipazione nella stessa giornata alle sedute di più commissioni era stato previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ed è cessato con l'abrogazione disposta dall'art. 274 del T.U.E.L. che con il nuovo secondo comma dell'art. 82 ha stabilito una nuova limitazione, secondo la quale in nessun caso l'ammontare dei gettoni di presenza percepiti da un consigliere nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente;

- **Richiamata** la determinazione dirigenziale **n. 140 del 12.08.2022**, di determinazione delle indennità spettanti al Sindaco, Vice Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio comunale **PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024;**

Atteso che:

- i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli comunali e commissioni, il cui importo viene determinato con apposito decreto del Ministero dell'Interno adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- in nessun caso l'ammontare percepito da un Consigliere nell'ambito di un mese potrà superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco, attualmente pari, in questo Ente, ad EURO **6.210,00 PER L'ANNO 2024- ¼ -= 1.552,50 EURO**
- agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non viene liquidato alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali dell'Ente, né di commissioni;
- per la liquidazione dei gettoni di presenza non vige più il divieto di corrispondere più gettoni in caso di sedute tenute nella stessa giornata;

Precisato che i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Elenca, infatti, l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 2 comma 25 della L. 244/07 Finanziaria 2008 che abroga la trasformazione del gettone in indennità e pertanto viene ripristinato il regime di gettone di presenza;

Visti i prospetti delle presenze dei Consiglieri Comunali, trasmessi dai Presidenti della **1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6, 7^, 8^** Commissione Consiliare Permanente, per la partecipazione degli stessi alle Commissioni Consiliari, nel mese di **APRILE 2024**, comunicate con nota rispettivamente: **1) prot. n° 27714 del 06.05.2024; 2) prot. n° 27510 del 03.05.2024; 3) prot. n° 28361 del 08.05.2024; 4) prot. n° 27714 del 06.05.2024; 5) prot. N. 27803 del 06.05.2024; 6) prot. n° 28361 del 08.05.2024; 7) prot. n° 27510 del 03.05.2024; 8) prot. n° 27714 del 06.05.2024;**

Visto il prospetto riepilogativo A in cui è quantificato il compenso spettante ai Consiglieri comunali per le sedute di **APRILE 2024**

Dato atto che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse né condizioni di incompatibilità;

Ricordato che il principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 prevede che l'imputazione della spesa avvenga *"nell'esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti il Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo"*;

Ritenuto che occorre procedere alla liquidazione dei compensi in favore dei Consiglieri, in rapporto al numero delle sedute alle quali hanno partecipato:

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 94/2022, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali e Pianificazione

Visto il provvedimento di delega alle funzioni dirigenziali prot. 0064880/2023 del 17.11.2023;

L'istruttore
Salvatore Scarpati

D E T E R M I N A

1. Di **richiamare** le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **dare atto** che con la Determinazione Dirigenziale n. 01/03/ 92 del 09/04/2018 è stato fissato in euro 42,95 il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti;
3. Di **liquidare** i gettoni di presenza ai Consiglieri comunali, indicati nell'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le riunioni delle commissioni consiliari e del Consiglio comunale che si sono tenute nel mese di **APRILE 2024;**
4. Di **dare atto** che l'onere complessivo di **€ 34.338,25** (oltre ad Irap), è imputato al bilancio 2024 al cap. 14/3;
5. Di **pubblicare** il presente atto sul sito Istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
6. Di **dare atto** che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse né condizioni di incompatibilità;
7. Di **attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, ha come destinatari parenti o affini di amministratori dell'Ente e non dipendenti dell'ente; l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico;
8. Non è stato possibile eseguire una rotazione dell'istruttore per mancanza di personale;
9. Di **attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Il Dirigente pro tempore
Avvocato Pasquale Fornaro